

STATUTO

- Art. 1 - E' costituita l'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, con sede in Roma presso la sede del Volontariato del policlinico Agostino Gemelli.
- Art. 2 - L'Associazione si propone di riunire i genitori e i tutori dei bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche e coloro, persone fisiche o giuridiche, che si interessano all'attuazione degli scopi indicati nel successivo articolo 3.
- Art. 3 - L'Associazione, nell'ambito dei problemi che emergono da malattie proprie dell'oncologia pediatrica intende:
- favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti tecnico-medici, tecnico-organizzativo, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l'informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema;
 - istituire premi, borse di studio o contributi per incoraggiare studi e ricerche scientifiche nell'ambito oncologico;
 - provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;
 - stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati.


PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

- Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente iniziative di solidarietà sociale e di supporto ai pazienti e familiari bisognosi nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 3. Tutte le cariche sociali e le prestazioni sotto qualsiasi forma erogate dai soci e personale operante sono totalmente gratuite.
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
 - dal complesso dei suoi beni mobili ed immobili;
 - da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
- Art. 5 - I mezzi finanziari di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono:
- la rendita delle attività patrimoniali;
 - le contribuzioni volontarie dei soci;
 - i contributi di persone fisiche o giuridiche nazionali od estere;
 - ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre

Sup. sig. laur

[Signature]



Art. 6 -

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, tutti i beni e risorse finanziarie che dovessero residuare a seguito dell'esaurimento delle procedure di liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui alla legge 11-8-91 n°. 266.

I detti beni, da cedere in forma gratuita, saranno destinati secondo il seguente ordine preferenziale:

- a - Associazioni che si occupano di problemi attinenti la pediatria oncologica;
- b - Associazioni che si occupano di assistenza in materia oncologica anche non pediatrica;
- c - Associazioni che operano nel settore sanitario;
- d - Associazioni di volontariato che operano in settori diversi.

SOCI

Art. 7 -

I soci si distinguono in tre categorie: SOCI ORDINARI, SOSTENITORI e ONORARI.

- a - Sono soci ordinari coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e i genitori o tutori di bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche;
- b - Sono soci sostenitori coloro i quali mediante il versamento di un contributo economico chiedono di far parte dell'Associazione per concorrere all'attuazione dei suoi scopi;
- c - Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, in qualsivoglia modo, contribuiscono al progresso dell'Associazione.

Art. 8 -

Perdono la qualità di socio .

- a - coloro che non partecipano, da almeno tre anni, alle assemblee dell'Associazione;
- b - coloro che siano radiati per indegnità.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 -

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea dei soci ordinari;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Collegio dei Sindaci;
- d - il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario, senza cioè poteri gestionali né di legale rappresentanza, tra persone di alto spicco morale, civile e sociale. La stessa Assemblea può, in qualsiasi momento, revocare la designazione.



ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

Art. 10 -

L'Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 lett. a -.

Art. 11 -

Ogni socio che interviene all'Assemblea può essere delegato da non più di due soci ordinari.

Art. 12 -

L'Assemblea dei soci ordinari è convocata dal Presidente dell'Associazione sull'ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. Essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari.

Art. 13 -

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci almeno quindici giorni prima della sua convocazione, mediante lettera raccomandata.

Art. 14 -

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua vece dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina uno o più segretari o scrutatori, quando se ne presenti l'opportunità.

Art. 15 -

L'Assemblea è valida alle condizioni stabilite dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 16 -

L'Assemblea :

- a - approva annualmente i programmi generali dell'Associazione, formulati e presentati dal Consiglio Direttivo;
- b - nomina ogni anno i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
- c - nomina ogni anno, tra i membri provenienti dai soci ordinari, il Presidente dell'Associazione;
- d - delibera le modifiche allo statuto;
- e - approva il rendiconto finanziario dell'esercizio e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Collegio dei Sindaci. Dal bilancio dovranno risultare le iscrizioni dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti;
- f - ratifica la nomina dei nuovi soci ordinari e sostenitori ammessi dal Consiglio Direttivo;
- g - nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- h - delibera sulla radiazione dei soci secondo quanto disposto dall'art. 8;
- i - nomina eventualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico che proponga Convegni Scientifici ed assegnazione di borse di studio.

Prof. s. c. c.

[Signature]

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 -

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto, e si compone di nove membri, compreso il Presidente, dei quali almeno sei eletti tra i soci ordinari. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, che svolge funzioni vicarie in caso di impedimento del Presidente; il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da due Consiglieri o da almeno cinque soci ordinari per la discussione di specifici argomenti. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 18 -

Il Consiglio Direttivo :

- approva l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea;

- adotta tutte quelle deliberazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al conseguimento dei suoi fini, ad esclusione di quanto riservato per Statuto all'Assemblea dei soci ordinari;

- provvede all'Amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

(1) - predispone il rendiconto finanziario dell'esercizio e la relazione illustrativa sottoponendola al controllo del Collegio Sindacale; *dal bilancio economico e sociale, ben, i contributi e i consociati.*

- propone annualmente i programmi generali dell'Associazione all'Assemblea dei soci ordinari;

- delibera sull'ammissione dei soci ordinari e sostenitori sottoponendo la decisione a ratifica dell'Assemblea;

- propone all'Assemblea dei soci ordinari l'eventuale nomina di nuovi soci onorari;

• può nominare un Comitato Organizzativo, con funzioni generali relative all'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Art. 19 -

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo che presiede. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci. Il Presidente in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 20 -

Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente e di due membri effettivi più due supplenti.

Art. 21 -

Il Collegio dei Sindaci ha queste funzioni:

- verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;

- esaminare ed esprimere pareri sul rendiconto finanziario di esercizio;

- fornire pareri in ordine alle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci ordinari;

Art. 22 -


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in corso.

(1) Aggi: «dover»

una possibile approvata

Luigi... Cam...

Massimo...



La presente copia, composta di *otto* fogli, è conforme all'originale, firmato a norma di legge.

Roma, 4 luglio 1894.

